

Spettabile Onorevole Europarlamentare,

Nel 2014 l'Unione Europea, riconoscendo la propria parte di responsabilità nel commercio dei conflict minerals e prendendo spunto dallo statunitense Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010, si è posta l'obiettivo ambizioso di inquadrare in una cornice legislativa il commercio UE dei minerali insanguinati. La prima proposta della Commissione Europea basata su un approccio volontario e non comprensivo si è mostrata debole e poco efficace, oggetto di critiche e proposte di miglioramento da parte delle organizzazioni della società civile. Dal Marzo 2014 al Giugno 2016 il percorso legislativo è stato accidentato e ha visto un confronto acceso tra rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni della società civile e mondo imprenditoriale.

Il 15 giugno 2016, i rappresentanti dell'Unione Europea incaricati di negoziare il Regolamento sui minerali dei conflitti sono giunti ad un accordo politico e molte organizzazioni della società civile tra cui FOCSIV hanno immediatamente evidenziato le sue debolezze. Siamo grati a tutti quegli europarlamentari che si sono battuti durante tutto l'iter legislativo per un approccio obbligatorio della normativa; tuttavia riconosciamo che quello che è stato ottenuto è un traguardo importante ma purtroppo ancora insufficiente perché l'approccio parziale adottato nel regolamento (obbligatorietà di due diligence solo per i grandi importatori di metalli e loro materiali grezzi) non mette al centro le persone, soprattutto le più deboli e, per questo, non riflette i principi di un'Unione Europea virtuosa.

In relazione all'ultimo incontro del Trilogo che si terrà Martedì 22 Novembre, Le scriviamo per **sottoporle alcune potenziali insidie** che, a nostro parere, rischiano di minare gli elementi ambiziosi del Regolamento per cui assieme ci siamo tanto battuti:

White list. Temiamo che la White List, così come attualmente strutturata, rischi di minare il sistema di due diligence stabilito dal Regolamento e la dovuta supervisione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. In modo particolare:

- Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad effettuare controlli ex post, ai sensi degli articoli 3 e 10 I, sulle pratiche di due diligence degli importatori coperti dal regolamento il quale, tuttavia, non prevede una valutazione delle pratiche di due diligence di fonderie e raffinerie che non importano nell'UE. D'altra parte fonderie e raffinerie ubicate fuori dall'UE costituirebbero, allo stato attuale, la maggioranza dei componenti della White List perchè tutti i membri di piani industriali accreditati sono aggiunti alla lista. Le informazioni a disposizione su queste imprese sono limitate ad un audit di parti terze inviato alle autorità competenti da parte di importatori che si approvvigionano da queste imprese. Al

momento, nel regolamento, non è chiaro se ed in che modo le autorità degli Stati membri siano tenute ad esaminare tali audit, peraltro le valutazioni così fatte sarebbero comunque al di sotto dei criteri della Guida OCSE poiché si baserebbero esclusivamente su report di audit. La White List quindi sarebbe costituita in gran parte da un gran numero di imprese le cui pratiche di diligenza non sono state valutate, del tutto o in maniera adeguata, dalle autorità degli Stati membri competenti.

- I piani industriali solitamente non richiedono ai propri membri di fornire audit annuali sulle proprie pratiche di dovuta diligenza, quindi non c'è una idonea individuazione e valutazione dei rischi e, dal momento che una verifica di solito copre un periodo di un solo anno, i rischi che vengono identificati e documentati tra due verifiche potrebbero non essere raccolti se non rientrano nei 12 mesi oggetto dell'audit. Questo permette ad una fonderia/raffineria non responsabile di rimanere nella White List, nonostante i problemi presenti nella propria catena di fornitura. Inoltre, l'articolo 8 non definisce come la Commissione o l'autorità competente dello Stato membro debba tener conto delle informazioni sulle pratiche di due diligence di una fonderia / raffineria fornite da parti terze, ad esempio dalla società civile.
- La due diligence è stata pensata per incoraggiare le imprese a migliorare le proprie pratiche di approvvigionamento influenzando l'intera catena di fornitura. La struttura della White List mina questa caratteristica importante di due diligence. Difatti, le imprese che si approvvigionano dalle imprese presenti nella White List sono scoraggiate dal fare ulteriori domande o intraprendere ulteriori controlli finché l'impresa resta nella lista. La White List, a sua volta, manterrà all'interno l'impresa fino a quando essa resterà un membro del relativo piano, nonostante non ci sia alcuna corrispondenza tra aderenza ad un piano industriale e piena conformità alle norme di due diligence.

Soglie. Siamo preoccupati che le soglie attualmente in discussione possano condurre ad importazioni senza controllo sul legame con i conflict minerals. A titolo esemplificativo, la soglia per l'oro raffinato è stata proposta a 100 kg; questo permetterebbe ad un ammontare di oro pari a milioni di euro di essere introdotto in UE - anche direttamente da una zona di conflitto o da uno snodo di contrabbando - senza che alcun controllo venga fatto per assicurarsi che non si finanzia un conflitto o violazioni dei diritti umani. Tuttavia, intendiamo sottolineare che sono i piccoli volumi di importazioni ad avere un particolare rischio di essere legati a conflitti, in quanto particolarmente facili da contrabbandare. L'obiettivo ambizioso del regolamento deve essere quello di assicurarsi che le importazioni e le operazioni più rischiose siano soggette a controlli di base e scrutini in modo che guadagni disonesti non abbiano un facile ingresso nei mercati internazionali. Un regolamento che copre il 95% degli importatori UE avrà un impatto limitato se lascia totalmente incontrollato il restante e più rischioso 5% delle importazioni.

Completezza delle informazioni. Infine, vorremmo mettere in evidenza le nostre rimanenti preoccupazioni per quanto riguarda l'attuale proposta sull'articolo 5 IV del regolamento. La Guida OCSE di Due Diligence richiede alle imprese di valutare le pratiche di due diligence delle raffinerie e fonderie da cui si approvvigionano sulla base di ogni rilevante informazione cui l'impresa possa attingere. L'attuale proposta, tuttavia, si concentra sulle relazioni di audit di fonderie/raffinerie come fonti principali e ciò marginalizza altrettante informazioni importanti rendendo così il processo di valutazione inefficace e incompleto.

In occasione delle negoziazioni del Trilogo del 22 Novembre Lei ha l'opportunità unica di rinforzare il testo sottolineando i punti deboli della normativa, migliorando quei dettagli tecnici che definiscono la portata ambiziosa del regolamento e che lo rendono realmente efficace. Consapevoli del Suo forte interesse più volte mostrato nei confronti del posizionamento della società civile, auspichiamo di raggiungere assieme ed in maniera costruttiva un regolamento di cui l'Europa potrà essere fiera.

Restiamo a sua completa disposizione per fornirle tutte le informazioni cui doveste avere bisogno ed i membri della nostra coalizione internazionale restano a vostra disposizione per un incontro a Bruxelles, in base alla vostra disponibilità.

Ringraziandola sentitamente,

Gianfranco Cattai

Presidente